

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

“CONCESSIONI IDRICHE”

Decreto di subentro nella concessione di cui al D.D.S. 3490/S del 09/12/2011 per la derivazione di l/sec 0,614 di acqua, da due pozzi trivellati ricadenti in località Catarrosone del Comune di Gela, in catasto al foglio 228 partt. 50 e 74 per uso irriguo – Ditta Vella Giuseppa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L 05/05/2009 n. 42”;
- VISTO** il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.”;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione siciliana applica le disposizioni del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'articolo medesimo;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO** il Protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

	13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
VISTO	l'Atto di indirizzo prot. n°10276 del 05/08/2020 dell'Autorità di Bacino in materia di vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell'Isola, già approvati con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n. 167/Serv.5°/S.G.;
VISTE	le deliberazioni n. 16 e n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente che adottano, rispettivamente, le Direttive dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia "per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia - Attuazione art. 4 comma 1 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2/2019" e "per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia";
VISTO	il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura DDG n°1587 del 27/05/2020 con il quale sono state approvate le Norme tecniche Agronomiche di produzione integrata 2020 di cui al Disciplinare Regionale Produzione integrata 2020 Allegato A;
VISTA	la nota di questo Dipartimento prot. n. 10552 del 23/03/2022 avente ad oggetto " <i>Fabbisogno idrico – Prime direttive propedeutiche all'applicazione della "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia" di cui alla Deliberazione C.I.P. n.17 del 02.12.2020</i> ";
VISTO	il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche";
VISTO	il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
VISTA	la nota prot. n. 24933 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato il Dirigente del Servizio 2 per tutte le attività inerenti alla materia del rilascio delle concessioni idriche e di tutti gli atti conseguenziali;
VISTO	il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 2215 del 22/12/2025 di proroga all'avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per ulteriori tre mesi dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026;
VISTA	la nota prot. n. 551 del 09/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alla nota prot. n. 24933 del 04/07/2025;
VISTO	il DDG n. 489 del 24/03/2026, con il quale è stato prorogato all'avv. Francesca Spedale l'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche", per la durata di ulteriori tre mesi con decorrenza 1 aprile 2026;
VISTA	la nota prot. n. 14556 del 02/04/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alle note prott. n. 24933 del 04/07/2025 e n. 551 del 09/01/2026;
VISTO	il D.P. Reg. n. 3331 del 18/06/2026, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 239 del 12/06/2026, è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità già conferito al dott. Arturo Vallone, per un periodo di 12 mesi;
VISTO	il DDG n. 958 del 22/06/2026, con il quale è stato prorogato all'avv. Francesca Spedale l'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche", fino alla data del 31 dicembre 2026;
VISTA	la nota prot. n. 26702 del 30/06/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alle note prott. n. 24933 del 04/07/2025 n. 551 del 09/01/2026 e n. 14556 del 02/04/2026;
VISTA	la Legge Regionale 05 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";
VISTA	la Legge Regionale 05 gennaio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";
VISTA	la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026 della Giunta regionale, recante "Legge regionale 05/01/2026, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
VISTO	il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1505 del 22/10/2025 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso" per l'anno 2026;
VISTO	il Decreto n. 3490/S del 09/12/2011 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e Trasporti, con il quale è stato concesso alla ditta Lo Chiano Luca di derivare da due pozzi siti in località Catarrosone del Comune di Gela, in catasto al foglio 228 partt. 50 e 74, complessivi mc 22.615 annui di cui mc 13.815 (dal pozzo sito nella part. 50) e mc 8.740 (dal pozzo sito nella part. 74), per uso irriguo;
VISTA	l'istanza prot. 116072 del 10/10/2025 dell'Ufficio del Genio Civile, con la quale la Sig.ra Vella Giuseppa ha chiesto il subentro nella concessione di cui al DDS n. 3490/S del 09/12/2011, rilasciata alla ditta Lo

Chiano Luca, da due pozzi siti in località Catarrosone, rispettivamente nella part. 50 del Fg. 228 e part. 74 del Fg. 228 del comune di Gela;

VISTI gli atti di compiuta istruttoria integrativa per subentro al decreto di concessione, trasmessi con nota prot. 76294 del 22/06/2026, con i quali codesto Ufficio del Genio Civile esprime il parere che si possa concedere, alla ditta richiedente, di subentrare nella concessione rilasciata con DDS n. 3490/S del 09/12/2011, rilasciata alla ditta Lo Chiano Luca, da due pozzi siti in località Catarrosone, rispettivamente nella part. 50 del Fg. 228 e part. 74 del Fg. 228 del comune di Gela;

VISTA la nota prot. 27244 del 03/07/2026, con la quale questo Dipartimento ha approvato i sopra citati atti istruttori dell'Ufficio del Genio Civile ritenendo di poter accordare il subentro nella concessione di cui al DDS n. 3490/S del 09/12/2011, alla ditta Vella Giuseppa (C.F.: VLLGPP65M60D960V), nata a Gela il 20/08/1965 ed ivi residente in via Taranto n. 23, per derivare, dalle fonti in oggetto riportate, un volume complessivo di acqua pari a mc 19.355, per irrigare complessivamente Ha 03.87.10 di terreno attivato a orticole sotto serra e carciofeto, come di seguito riportato:

- mc 13.855 (dal pozzo sito nella part. 74) – l/s 0,44;

- mc 5.500 (dal pozzo sito nella part. 50) – l/s 0,174;

VISTO il disciplinare rep. 6016 del 25/05/2010, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla Ditta istante in data 30/01/2004;

VISTO il disciplinare integrativo rep. A/C 16 del 28/08/2026, trasmesso con nota prot. 99115 del 28/08/2026, con il quale la ditta richiedente il subentro si impegna a rispettare gli obblighi e le condizioni esplicitate nel disciplinare sopracitato;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura note di inserimento presso la B.D.N.A. prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0062207_20260916 della ditta Vella Giuseppa il rilascio della “comunicazione antimafia”, ai sensi dell’art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la nota prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0062207_20260916, con la quale la Prefettura di Caltanissetta in data 07/10/2026 ha comunicato che a carico della ditta Vella Giuseppa, alla data odierna, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che qualora dovessero successivamente emergere elementi attestanti la sussistenza, a carico della ditta istante, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, questo Dipartimento provvederà immediatamente alla revoca del presente Decreto;

CONSIDERATO che la portata emunta è coerente con la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia”, di cui alla delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17 del 02/12/2020;

CONSIDERATO che il subentrante Vella Giuseppa, nel 2026, ha già versato la quota di € 14,60, giusta reversale n. 32682 del 24/01/2026 che risulta riscossa e versata nel capitolo 2602 capo 16 con l'accertamento n. 8216 del 19/04/2024 a nome del precedente concessionario;

TENUTO CONTO che la ditta Vella Giuseppa deve corrispondere alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in complessivi € 29,20 (ventinove/20) in ragione del canone di € 14,60 per presa e per n. 2 prese.

VALUTATO per quanto sopra premesso, che con il presente decreto, l'accertamento pluriennale dell'entrata a carico della ditta Vella Giuseppa decorre dall'anno 2026 sino al 2051 e risulta quantificato come di seguito rappresentato:

- € 14,60 - anno 2026;

- € 29,20 – dall'anno 2027 e sino al 2051, naturale scadenza del decreto di concessione DDS n. 3490 del 09/12/2011;

RITENUTO per quanto sopra, di potere assentire alla Ditta istante, ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii., il subentro nella concessione rilasciata con DDS n. 3490 del 09/12/2011, prima citato;

DECRETA

Art. 1

Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi dell’art. 20 del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Vella Giuseppa (C.F.: VLLGPP65M60D960V), nata a Gela il 20/08/1965 ed ivi residente in via Taranto n. 23, di subentrare nella concessione rilasciata con DDS n. 3490 del 09/12/2011 del Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti.

È concesso di continuare a derivare complessivi mc 19.355 annui, cui corrisponde una portata media continua nel periodo irriguo di l/s 0,614 per irrigare complessivamente Ha 03.87.10 di terreno attivato a orticole sotto serra e carciofeto, come di seguito riportato:

- mc 13.855 dal pozzo sito nella part. 74 – l/s 0,44;
- mc 5.500 dal pozzo sito nella part. 50 – l/s 0,174.

Art. 2

La concessione è accordata fino al 08/12/2051, scadenza fissata dal DDS n. 3490 del 09/12/2011, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 6016 del 25/05/2010, nel disciplinare integrativo rep. A/C 16 del 28/08/2026 e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il Concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in complessivi € 29,20 (ventinove/20) in ragione del canone di € 14,60 per presa e per n. 2 prese.

Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato prima della notifica alla Ditta concessionaria, del presente Decreto.

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Art. 3

In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 4

L'introito delle somme, di cui al precedente articolo 2, sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 5

Con il presente decreto, per l'esercizio finanziario 2026, per il capitolo 2602, capo 16 (3010301003), è accertato l'importo di € 14,60 (quattordici/60);

Art. 6

Con il presente decreto è accertato sul capitolo 2602, capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2027 e fino all'esercizio finanziario 2051, l'importo annuo di € 29,20 (ventinove/20), per complessivi € 730,00 (settecentotrenta/00), determinato in relazione al canone vigente per l'anno in corso.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 07/05/2015 n. 9.

Art. 8

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Art. 9

Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il presente decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta" che resta incaricato della sua esecuzione, con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

Art. 10

Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 11

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010, e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

L'Assistente
(per. ind. Eleonora Terranova)



ELEONORA
TERRANOVA
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
11:18:00
GMT+02:00

Il Funzionario Direttivo
(dott.ssa Giovanna Maggio)



GIOVANNA
MAGGIO
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
11:18:47
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Francesca Spedale)



FRANCESCA SPEDALE
REGIONE SICILIANA
20.10.2026 10:23:40
GMT+01:00

N 6016 di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua da n.2 pozzi trivellati; siti in località Catarrosone part. 50 e 74 del foglio 228 del comune di Gela, chiesta con istanza in data 08/08/2002 dal Sig. Lo Chiano Luca, nato a Gela il 18/07/1974 con cod. fiscale LCH LCU 74L18 D960F residente in Gela in Via Giotto n-42-

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare da n.2 pozzi trivellati, siti in località Catarrosone part. 50 e 74 del foglio 228 del comune di Gela, è fissata nella misura di complessivi mod. 0,0072 pari lt/sec. 0,72 corrispondente ad un eduazione quantitativa totale di mc. 22.615 annui, da prelevare nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre di ogni anno, così distinta mc. 13.815 dal pozzo ubicato nella particella 50 e mc. 8.740 dal pozzo ubicato nella part. 74, per l'irrigazione di terreno di proprietà dello stesso attivato ad ortaggi sotto serra e carciofeto.

Reg. a Catanzaro
n. 00/03/2012
al n. 864
Serie 3
partic. 11213

Art. 2

SUPERFICIE DA IRRIGARE

La superficie da irrigare è di complessivi Ha: 3.87.10.

Le particelle da irrigare sono quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma del Dott. Agr. Rosario Pepe che fa parte integrante del presente disciplinare e precisamente sono: 50, 73, 74, 1104, 1110, 1111, 1112 e 1113 del foglio 228 del foglio di mappa 228.

Art. 3

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua risultano realizzate in località Catarrosone nella part. 50 e 74 del foglio 228 territorio del comune di Géla.

Esse consistono in una elettropompa sommersa della potenza di HP. 4 installata nel pozzo ubicato nella part. 50, la quale solleva l'acqua dal pozzo predetto e la immette in una vasca in c.c., realizzata in prossimità del pozzo stesso per farla decantare. La vasca ha il diametro di mt. 8,00, una altezza di mt. 3,00 ed una capacità utile di mc. 150,00. L'acqua immessa in detta vasca viene utilizzata per l'irrigazione della part. 50 attivata ad ortaggi sotto serra per una superficie effettiva di Ha. 1.10.00.

Nel pozzo ubicato nella part. 74 è installata una elettropompa sommersa della potenza di HP. 5, quest'ultima irriga la restante parte del fondo per una superficie di Ha. 2.77.10 attivata ad ortaggi da pieno campo (carciofeto).

Il sistema di irrigazione adottato è quello a goccia.

Tali opere sono conformi al progetto a firma del Dott. Agr. Rosario Pepe che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge, è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita di non estendere l'irrigare oltre la superficie sopra indicata. L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto

sopra, regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o dei turni orari.

Art. 5

DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI

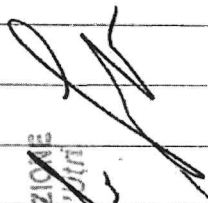
Sono stati installati a cura e spese del concessionario della derivazione, idonei dispositivi per la misurazione della portata e dei volumi, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio interessato. Essi consistono in n. 2 contatori volumetrici così distinti marca Actaris matricola 14917 nel pozzo sito nella part. 50 e marca Ica matricola 223 -116 nel pozzo sito nella part. 74, nonché una tubazione piezometrica collocata all'interno dei due pozzi per gli accertamenti di livello.

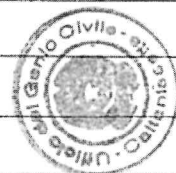
I contatori volumetrici dovranno essere mantenuti in regolare stato di funzionamento.

La ditta concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura fossero sigillate, per disposizione dell'Ente concedente la derivazione, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

La lettura dei volumi dovrà essere comunicata dalla ditta concessionaria, annualmente all'Autorità concedente. La taratura delle strumentazioni, che dovrà essere effettuata da Ditta specializzata, dovrà avvenire ogni


DIRETTORE DISEZIONE
Dott. Ing. G. Delvanti



La Ditta Concessionaria




qualvolta l'Ufficio del Genio Civile, al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate, lo riterrà opportuno.

Art. 6

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione di che trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amministrazione concedente, si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto stesso della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità d'acqua concessa, la quale potrà ridursi od anche venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per migliore regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove

definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, senza che per ciò la ditta concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione Siciliana, indennizzi di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di culture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione, che viene quindi fatta a totale rischio della ditta concessionaria. La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

Art. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero e ad evitare pericoli di intrusione di acque salate, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti del territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione ha diritto di obbligare il concessionario a rimuovere tutti gli impianti occorsi ed a eseguire a proprie spese i lavori per il

ripristino dello stato dei luoghi nelle condizione richiesta dal pubblico interesse.

Art. 9

CANONE

La ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data di emissione del decreto di concessione, l'annuo canone di complessivi €. 11,10 (euro undici/10) per la derivazione effettuata da n. 2 pozzi, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/04/2003 n°4 del decreto della Presidenza della Regione Siciliana del 09/12/2004 che ha aggiornato i canoni per le utenze di acqua pubblica per il triennio 2004 – 2006 e all'aggiornamento in ragione del tasso di inflazione programmato anno 2008, salvo successive modifiche, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. n°1775/1933.

Art. 10

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il pagamento della somma di €. 30,99 come da quietanza n. 07/10/2002 della Cassa Regionale del Banco di Sicilia di Caltanissetta, a termine del comma 2° dell'art. 7 ° del T.U. n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il pagamento della somma di €. 5,16 tramite bollettino di c/c

postale n. 17770900 intestato a Cassa Provinciale della Regione Siciliana

Gestore Banco di Sicilia, per pagamento tassa CC. GG. di cui alla L.R.

18/04/1981 n. 67, come da ricevuta n. 149 del 10/02/2010;

c) il pagamento della somma di €. 200,00 presso il servizio Cassa

Regionale come da quietanza n. 148 in data 10/02/2010 per le spese di

sorveglianza, prove di portata e quant'altro dipendenti dal rilascio della

concessione, ai sensi dell'art. 17 R.D. 1285/20.

Art. 11

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta

concessionaria è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le

disposizioni del T.U. e delle relative norme regolamentari nonché di tutte

le disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari

intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon

regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria,

l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio

domicilio presso la casa comunale di Gela nel cui territorio ricadono le

opere di presa.

Art. 13

CLAUSOLA IGIENICO SANITARIA

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi

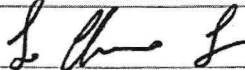
igienico sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso

alcuno, senza che la ditta concessionaria abbia nulla a pretendere dall'Amm/ne per risarcimento danni.

La ditta concessionaria resta obbligata a fare eseguire a proprie spese dal L.I.P./AUSL competente per territorio le analisi chimico - batteriologico delle acque derivate ogni qualvolta l'Amm/ne lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

Caltanissetta, li 25 MAG. 2010

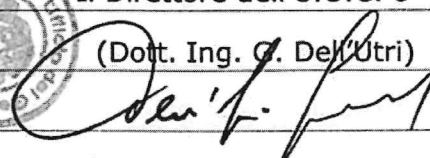
IL CONCESSIONARIO



per l'Ingegnere Capo ad interim (Arch. Salvatore La Mendola)

Il Direttore dell'U.O.C. 8ª

(Dott. Ing. G. Dell'Utri)



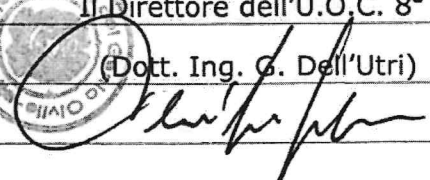
Il sottoscritto Dirigente dell'U.O.C. 8ª per conto dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta dichiara che il concessionario Lo Chiano Luca ha firmato in calce al presente disciplinare a margine di ogni foglio e nel progetto che fa parte integrante del presente disciplinare stesso.==

Caltanissetta, li 25 MAG. 2010

per l'Ingegnere Capo ad interim (Arch. Salvatore La Mendola)

Il Direttore dell'U.O.C. 8ª

(Dott. Ing. G. Dell'Utri)



Rep. A/C N. 46/2026 del 28/08/2026

Schema disciplinare integrativo per subentro a decreto concessione

Integrazione al Disciplinare Rep. N. 6016 del 25/05/2010 redatto ai sensi del

R.D. 1285/1920 (regolamento per le derivazioni di acque pubbliche).

Concessione per la derivazione di acqua dai pozzi trivellati siti in località

Catarrosone *f.m. 228 part. 50 e 74* del comune di **Gela** con coordinate

WGS84 UTM 33N pari a E = 439065.00 e N = 4099734.00 part. 50 e E =

438953.92 e N = 4099534.24 part. 74, rilasciata alla ditta Lo Chiano Luca nato

a Gela (CL) il 18/07/1974 c.f. LCHLCU74L18D960F, ed ivi residente via

Giotto n. 42, con decreto di concessione n° 3490/S₁₂ del 09/12/2011.

Subentro da parte della ditta **VELLA GIUSEPPA** nata a Gela (CL) il

20/08/1965 ed ivi residente via Taranto n. 23 c.f. VLLGPP65M60D960V.

Art. 1

La quantità d'acqua da derivare dalla fonte sopra riportata è fissata misura non

superiore a mc 19.355 annui, corrispondenti a mod. 0,00614 e pari a una

portata media continuativa di l/s 0,614, da prelevare nel periodo che va dal 01

Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, così distinta mc. 5.500 dal pozzo

ubicato nella particella 50 e mc. 13.855 dal pozzo ubicato nella particella 74,

per l'irrigazione di terreni propri.

Art. 2

Il subentrante concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara

espressamente di avere preso visione del disciplinare rep. N° 6016 del

25/05/2010, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la

concessione già rilasciata con Decreto n° 3490/S₁₂ del 09/12/2011 al quale ha

chiesto di subentrare, di conoscerne e accettarne integralmente i contenuti, che



Handwritten signatures in blue ink:
1. A signature that appears to be "D. Appa".
2. A signature that appears to be "Vella".
3. A large, stylized signature or mark at the bottom.

qui si intendono integralmente riportati, e di impegnarsi a rispettare le condizioni e le prescrizioni in esso contenuti.

Art. 3

All'atto della firma del presente disciplinare il subentrante concessionario:

- ha dimostrato, con la produzione delle opportune quietanze, di essere in regola con il pagamento dei canoni demaniali fino all'anno in corso, anche ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 20 del R.D. 1775/1933;
- ha dichiarato che è funzionante, nel punto di prelievo, il contatore marca Tecnidro, matricola R9005875 part. 50, che alla data odierna segna un consumo pari a mc. 0412678, e il contatore marca Ica, matricola 223-116 part. 74 che alla data odierna segna un consumo pari a mc. 999983.

Art. 4

Oltre le condizioni contenute nel citato disciplinare rep. N° 6016 del 25/05/2010 e nel Decreto di concessione n° 3490/S₁₂ del 09/12/2011, il subentrante concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. n° 1975/1933 e relative norme regolamentari nonché di tutte le disposizioni legislative e le relative norme regolamentari che dovessero successivamente intervenire concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 5

Come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1285/1920, per ogni effetto di legge il subentrante concessionario elegge il proprio domicilio presso la Casa

Comunale di Gela nel cui territorio ricadono le opere di presa.

Art. 6

La concessionaria autorizza l'Autorità concedente a inviare comunicazioni, notifiche e quant'altro inerente alla concessione di che trattasi, anche a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata vella.giuseppa@pec.it e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Genio Civile e all'Autorità concedente qualsiasi variazione di tale indirizzo.

Caltanissetta

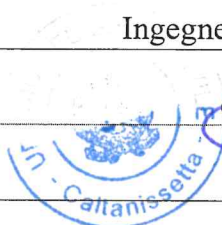
LA DITTA CONCESSIONARIA

Vella Giuseppa

L'INGEGNERE CAPO

Ingegnere Capo ad interim

duilio Alongi



Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta dichiara che la ditta Vella Giuseppa, ha firmato in calce al presente disciplinare, ed a margine di ogni foglio.

Caltanissetta,

IL DIRIGENTE GENERALE

Ingegnere Capo ad interim

duilio Alongi

